

24/11/2011 - Requisiti formali dell'autocertificazione integrativa dei requisiti di onorabilità

L'articolo V.II.2 comma 1 lettera b) del Regolamento n.2011-02 prevede, ai fini della verifica preventiva e periodica dell'onorabilità degli assetti proprietari, la produzione a Banca Centrale di una autocertificazione in tutto conforme al modello allegato al Regolamento ed autenticata da notaio sammarinese. Tenuto conto che, a differenza degli esponenti aziendali del soggetto vigilato, per i quali è prevista questa procedura, per gli azionisti esteri (tanto più per i suoi amministratori e titolari effettivi), l'onere di presentarsi personalmente avanti ad un Notaio sammarinese con cadenza periodica ai fini di cui sopra potrebbe risultare eccessivamente gravoso, si chiede se, in tali casi, possa ritenersi equipollente una autentica notarile estera.

Qualora la dichiarazione contenuta nel modello di autocertificazione venga resa, non avanti a pubblico notaio sammarinese, bensì avanti ad altro pubblico ufficiale estero, la stessa dovrà essere assistita:

- da Apostilla, quando originato sul territorio di uno Stato Parte (come la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana) della Convenzione de L'Aia del 5 ottobre 1961;
- da legalizzazione diplomatica, in tutti gli altri casi.

Anche in caso di produzione dell'autocertificazione all'estero, resta fermo l'obbligo di utilizzare il medesimo modello, scritto in lingua italiana, Allegato A del Regolamento.